

Piani di studio provinciali relativi al percorso del I e II ciclo di istruzione e disciplina della formazione in apprendistato

Approvazione delle modificazioni ai regolamenti

Del. n. 1289 del 03/08/2015

Approvazione delle modificazioni al Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione e al Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-D335-00019

Reg.delib.n. 1289
Prot. n. 240/2015-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione delle modificazioni al Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione e al Regolamento per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione.

Il giorno 03 Agosto 2015 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assenti:

Michele Dallapiccola

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Considerato che l'articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) dispone che sono definiti con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

Considerato che l'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola dispone che i piani di studio provinciali:

- definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli;
- assicurano lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna;
- stabiliscono per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
- stabiliscono i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

Considerato che con decreto del Presidente della Provincia n. 16-48/Leg del 17 Giugno 2010 (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) sono già stati definiti i piani di studio provinciali per il primo ciclo di istruzione.

Considerato che con decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)) sono già stati definiti in particolare i piani di studio provinciali per il secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Considerando che, secondo quanto definito nel testo del regolamento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sono state definite delle modificazioni al regolamento piani di studio relativi al primo ciclo di istruzione e al regolamento piani di studio relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione necessarie:

per rendere obbligatorio - con una gradualità che fisserà la Giunta provinciale, comunque a regime nell'anno scolastico e formativo 2019-2020 - l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola;

per introdurre i piani di studio e in particolare il quadro orario annuale del Liceo scientifico sezione a

indirizzo sportivo, dell'Istituto tecnico indirizzo "Trasporti e logistica" - articolazione conduzione del mezzo - e prevedere un ulteriore anno ai fini del conseguimento della specializzazione di "Enotecnico" negli istituti tecnici indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione viticoltura ed enologia"; per prevedere che l'area di autonomia per il potenziamento delle discipline comuni del primo biennio dei percorsi del secondo ciclo - prevista nei quadri orari dell'allegato B del regolamento piani di studio secondo ciclo - oltre ad essere utilizzata quale strumento per il potenziamento delle discipline comuni possa essere utilizzata dall'istituzione scolastica, attraverso la definizione dei propri piani di studio, per introdurre discipline dirette allo sviluppo delle capacità economiche ed imprenditoriali, di competenze in materia di nuove tecnologie, nonché di competenze artistiche e musicali. Tale previsione è già stata anticipata in via provvisoria con l'iniziativa innovativa adottata con propria deliberazione n. 339 del 9 marzo 2015 (Attivazione, ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, di una iniziativa innovativa per l'anno scolastico 2015/16 concernente l'utilizzo dell'area di autonomia prevista dai piani di studio provinciali per il secondo ciclo); per introdurre nel quinto anno della scuola primaria due ore settimanali obbligatorie di scienze motorie e sportive da effettuare con docenti abilitati all'insegnamento di questa disciplina; per prevedere nel primo ciclo d'istruzione l'attivazione a regime di sezioni con percorsi bilingui, oggi solo sperimentali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Considerata la necessità di riadottare l'allegato B) del regolamento piani di studio secondo ciclo per motivi di tecnica legislativa, benché allo stesso siano apportate solamente le modificazioni sopra indicate. Considerati i pareri resi dalle strutture di staff, ai sensi della deliberazione n. 1444 del 2013, sulla base dei quali è stato elaborato, in collaborazione con il Dipartimento affari istituzionali e legislativi, il regolamento allegato.

Sentito il Consiglio delle autonomie scolastiche e formative.

Vista la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca del 10 giugno 2015, prot. n. 5214, con la quale è stato comunicato alla Provincia che non è necessario acquisire il prescritto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - ora Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione -, poiché, nelle more della sua ricostituzione, "...l'articolo 23 quinquies, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, fa salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e statuisce, altresì, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla ricostituzione di tali organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, prorogato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, al 30 settembre 2015, non siano dovuti i prescritti pareri obbligatori e facoltativi".

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il d.p.r. 15 luglio 1988, n. 405 e sue modificazioni;
visti gli articoli 19, 53 e 54 del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670;
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e in particolare gli articoli 55, 56, 56 bis e 66 della stessa;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2010, n. 16-48/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e al decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani

di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", secondo il testo del regolamento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il regolamento previsto dal punto 1).

LD